



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE ITALIANA DELLA I.A.R.U.

Eretta in Ente Morale il 10/01/1950 (D.P.R. n°368)

SEZIONE ARI LIVORNO - IQ5LI -

Recapito Postale c/o Landi Alessandro
V.le città del Vaticano, 18 - 57128 LIVORNO

Sede : Piazza Ferrucci , 14 - 57122 LIVORNO
e-mail: iw5ela@gmail.com

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI LIVORNO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e scopi

La Sezione A.R.I. di Livorno, costituita in base agli artt. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24/11/77, n.1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la suddetta Sede Centrale e con il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art.3 dello Statuto Sociale .

Art. 2 – Competenza

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi quei Comuni assegnati ad altre Sezioni esistenti o di futura costituzione, salvo accordi diversi nonché con l'approvazione del C.R.T. .

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Sezione è costituito :

- a) dalla biblioteca ;
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da Terzi (siano quest'ultimi persone fisiche o giuridiche) ;
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie ;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria ;
- e) da beni immobili ;
- f) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere c) d) e) , risulta dal libro inventario . Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione od all'accrescimento di un fondo di riserva .



SOCI

Art. 4 – Ammissione e quote

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto A.R.I. , la domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale . Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce . A partire da tale data fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti ed i servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto . I Soci si dividono in Effettivi, Juniores ed Onorari ; i Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci effettivi ; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa . La qualità di Socio è intrasmissibile .

Art. 5 – Diritti dei Soci

I Soci della Sezione A.R.I. , in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto ;

- a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che per Referendum (solo i Soci Effettivi)
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione ;
- c) a servirsi della Biblioteca di Sezione ;
- d) ad usufruire del servizio QSL ;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I.

Art. 6 – Recesso ed esclusione

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art.12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di Livorno .

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 – Organi

Sono organi della Sezione ;

- a) l'Assemblea dei Soci ;
- b) Il Consiglio Direttivo ;
- c) Il Collegio dei Revisori .



ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 – Composizione

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie . Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione di Livorno in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5 .

Art. 9 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 Aprile, ma non oltre il 30 Giugno .

Art. 10 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio dei Revisori della Sezione lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un quinto dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all' Art.5, in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla formalizzazione della convocazione dell'Assemblea .

Art. 11 – Formalità per la convocazione

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno . Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante convocazione scritta da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice o via e-mail, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa .

Art. 12 – Competenza dell'Assemblea Ordinaria

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti per la successiva ratifica ;

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione ;
- b) il rendimento economico consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente ed il preventivo di spesa dell'anno corrente ;
- c) la relazione del Collegio dei Revisori sull'andamento della gestione contabile ;
- d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio dei Revisori che, con congruo anticipo dai Soci .



CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo della Sezione A.R.I. di Livorno è composta da 7 (sette) membri eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi della Sezione in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali . Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti :

- a) il Presidente ;
- b) un Vice Presidente ;
- c) un Segretario ;
- d) un Cassiere ;

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti . A cura dei nuovi eletti deve essere data comunicazione alla sede centrale ed al Comitato Regionale Toscano A.R.I. della composizione del nuovo Consiglio e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguiti o di rito .

Art. 14 – Elezione

Per l'elezione del Consiglio Direttivo il Collegio dei Revisori, avvalendosi eventualmente di una Commissione elettorale composta da Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali, provvede ad inviare a ciascun Socio :

- a) l'elenco dei Soci effettivi che godono dei diritti sociali e quindi eleggibili ;
- b) la scheda di votazione ;
- c) una busta preindirizzata e preaffrancata per la restituzione della scheda ;

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio dei Revisori per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito di volta in volta .

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere resi noti almeno 7 (sette) giorni prima mediante avviso scritto . Lo stesso avviso deve essere inviato al collegio dei Revisori che ha la facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto . In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Revisori con un preavviso di almeno 24 ore .

Art. 16 – Poteri

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci . In particolare il Consiglio Direttivo da parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I. , la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 30 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni .



Art. 17 – Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno 5 (cinque) Consiglieri, nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario . Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano per età . Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50 % + 1) ; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci .

Art. 18 – Vacanza dei Consiglieri

In caso di vacanza fino ad un massimo di 2 (due) Consiglieri, il C.D. potrà designare altri Soci effettivi, in regola con le norme Statutarie e del presente Regolamento ; esercitando il potere della cooptazione diretta e senza indire apposite elezioni ; oltre tale limite il Consiglio Direttivo decadrà e dovranno essere indette nuove elezioni .

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 – Libri delle adunanze e delle delibere

Di ogni riunione del C.D. deve essere redatto sintetico verbale nel Libro delle Adunanze e delle Delibere . Ogni delibera del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Segretario ; ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario . Identiche formalità si devono esperire nel Libro delle Adunanze e delle Delibere dell'Assemblea . Copia delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la Sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare .

Art. 20 – Libro Giornale , Libro Inventario

La Sezione deve tenere, oltre i libri di cui all'Art. 19 :

- a) Libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con l'indicazione singola di ogni operazione contabile . A giustificazione delle spese devono essere conservate gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc...) , con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente .
- b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione . Il Libro Giornale ed il Libro Inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio dei Revisori prima dell'uso .

Art. 21 – Libri Sociali facoltativi

La Sezione può tenere altri libri Sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri Sociali obbligatori già viste agli Art. 19 e 20 .



CAPO IV – COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 22 – Elezioni

Il Collegio dei Revisori è composto da due Revisori effettivi e da un Supplente, eletti per Referendum fra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti Sociali . I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti . Le elezioni del Collegio dei Revisori avvengono contemporaneamente a quelle del C.D. , ma il Collegio dei Revisori termina il suo mandato 6 (sei) mesi dopo, allo scopo di consentire il normale svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche Sociali .

Art. 23 – Poteri

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per Referendum . In particolare controlla l'organizzazione del Referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da una Commissione Elettorale .

Art. 24 – Vacanze dei Revisori

In caso di vacanza di un Revisore, i Revisori rimasti designano un altro Socio effettivo in regola con le norme statutarie e del presente Regolamento . Il Revisore così designato rimane in carica sino allo scadere del triennio previsto per il collegio dei Revisori . In caso di vacanza di 2 (due) Revisori, o di tutto il Collegio, il C.D. indice nuove elezioni . I nuovi eletti restano anch'essi in carica sino allo scadere del triennio previsto .

Art. 25 – Gratuità delle cariche Sociali

Tutte le Cariche Sociali sono gratuite . Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per la esecuzione di eventuali , particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo

CAPO V – VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 – Votazioni e Delibere

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum o possono essere deliberate o consultive .

Art. 27 – Votazioni per Referendum ed in Assemblea

Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci ; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro 30 (trenta) giorni dal voto Assembleare . Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a mezzo posta a tutti i Soci , aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Revisori .

a) Le votazioni per Referendum, diretto, segreto e personale, sono indette fra tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento in cui il Referendum viene indetto ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali , per ;

- 1) La nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dei 2 (due) membri effettivi più il supplente del Collegio dei Revisori .
- 2) Lo scioglimento della Sezione .



- 3) La revisione e/o modifica del presente Regolamento .
 - 4) L'eventuale approvazione del rendiconto economico , se NON approvato in sede Assembleare .
 - 5) Per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione
- c) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere dall'Assemblea dei Soci .

Art. 28 – Chiusura delle Votazioni

Le votazioni per Referendum non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 (venticinque) giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda . Entro il termine fissato per lo scrutinio i Soci possono inviare, a mezzo posta, all'indirizzo indicato la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni e nel luogo appositamente indicati .

Art. 29 – Sorveglianza e scrutinio

Per garantire la regolarità del Referendum , i Revisori stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci , controllano le operazioni di scrutinio assistiti dalla Commissione Elettorale . Ogni scheda deve essere firmata e timbrata dal Collegio dei Revisori e/o dalla Commissione Elettorale . Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Revisori e dai Componenti la Commissione Elettorale stessa .

Art. 30 – Percentuale votanti e votazioni

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria , è valida e deliberante quando sia presente la maggioranza semplice (50% + 1) dei Soci effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona . In seconda convocazione l'Assemblea è valida e deliberante con la presenza minima di 1/5 (un/ quinto) dei Soci effettivi della Sezione . Le presenze per delega NON sono mai valide agli effetti del computo dei presenti e votanti . Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice (50% + 1) dei presenti e votanti .

Art. 31 – Organi dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria designa il Presidente dell'Assemblea . In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione . In sua assenza il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di nominare un sostituto .

Art. 32 – Verbale d'Assemblea

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall' Art. 19 del presente Regolamento . Ogni verbale deve essere firmato congiuntamente dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario .

Art. 33 – Obblighi del Presidente

Il Presidente della Sezione , entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali , deve darne comunicazione alla Segreteria Generale A.R.I. ed al Comitato Regionale Toscana e provvederà a comunicare alle autorità la composizione e gli indirizzi dei componenti del nuovo C.D.



TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 – Presidente – Vice Presidente

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio , sottoscrive gli atti Sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario , mantiene i contatti con gli enti locali , ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni . Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo . Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme ad un altro delegato nominato dal Consiglio Direttivo . Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo .

Art. 35 – Segretario – Cassiere

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione , provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente . Provvede , sulla base delle delibere del consiglio Direttivo , a quanto occorre all'Assemblea dei Soci , alla dotazione della Sezione , esercita le funzioni di Segretario in seno alla Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria e nel Consiglio Direttivo . Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione , ne risponde al collegio dei Revisori e sottoscrive gli atti relativi . Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente Bancario o Postale .

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Efficacia obbligatoria

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti alla Sezione A.R.I. di Livorno , dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali . Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente , al Regolamento di Attuazione dello Statuto medesimo ed al Regolamento del Comitato Regionale Toscana . Del presente Regolamento dovrà essere data copia a tutti i Soci , nonché a tutti i nuovi iscritti .

Art. 37 – Sanzioni disciplinari

I Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l' A.R.I. verranno deferiti, con delibera dal Consiglio Direttivo al Comitato Regionale Toscano che , dopo aver sentito gli interessati , ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati , può promuovere la richiesta di esclusione del Socio dall' A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale . L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all' Art. 5 .

Art. 38 – Scioglimento della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione , i beni risultanti da inventario e ogni altra voce attiva/crediti, debiti , ecc..) sono devoluti , dopo la loro liquidazione , alla Sede centrale dell' A.R.I. . In ogni caso non si potrà MAI procedere alla divisione dell' attivo fra i Soci .

